

(N. 2238-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1952

---

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

---

ONOREVOLI SENATORI. — La riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati si è effettuata sino ad ora in abbonamento. Mentre sarebbe molto utile adottare il sistema diretto di riscossione e prendendo atto che su questa via è indirizzata l'Amministrazione, pure bisogna convenire che data la difficoltà della materia, l'incompletezza degli studi e la momentanea deficienza di personale non permettono per ora di cambiare sistema.

E quindi opportuno applicare anche per l'anno in corso il sistema dell'abbonamento migliorandone i criteri in modo da rendere la tassazione più aderente alla realtà.

A questo provvede l'articolo 1 del decreto legislativo stabilendo per quanto riguarda i filati più razionali misure unitarie.

Con gli articoli 2, 3 e 4 si migliora il sistema della restituzione d'imposta prevista per i prodotti esportati.

L'articolo 5, precisa, per eliminare ogni dubbio, che per i filati di pelo si applicano le misure d'imposta stabilite per i filati di lana.

Con l'articolo 6 si stabiliscono più eque misure d'imposta per i filati di vetro.

L'articolo 7 e 8 agevolano notevolmente le lavorazioni artigiane, specialmente quando sono effettuate saltuariamente. Infine con l'articolo 9 si precisa l'applicazione della disposizione che prevede riduzioni proporzionali di abbonamento in caso di determinate inattività delle fabbriche.

Onorevoli Senatori, data la natura del provvedimento che viene a dare una migliore sistemazione alla legislazione fiscale sui filati, e tenuto presente l'incremento di entrate che ne deriva, la vostra Commissione ve ne propone la conversione in legge senza modificazioni.

TAFURI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117 concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.